Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 5 settembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 4 settembre 1981, n. **495**.

Provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica in materia di impianti disinquinanti . . . Pag. 5814

DECRETO-LEGGE 4 settembre 1981, n. **496**.

Differimento del termine previsto dall'art. 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile . . . . Pag. 5815

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 5816

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento. Pag. 5817

Ministero del tesoro: Abilitazione di azienda di credito. Pag. 5818

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Ricostituzione del comitato tecnico permanente per la energia . . . . Pag. 5818

Commissariato straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata:

Ordinanza 21 agosto 1981, n. 380. Proroga, con limitazioni, dell'ordinanza n. 217 relativa all'utilizzo di personale straordinario da parte dei comuni della Campania e della Basilicata . . . . Pag. 5818

Ordinanza 15 agosto 1981, n. 381. Revoca dell'ordinanza n. 351 del 2 luglio 1981 concernente proroga della esecuzione per il rilascio di immobili locati . . Pag. 5818

Ordinanza 27 agosto 1981, n. 382. Proroga al 30 novembre 1981 di tutte le locazioni e requisizioni con scadenza al 30 settembre 1981 . . . . Pag. 5819

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso pubblico, per esami, a trentasette posti di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Pag. 5819

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli . . . . Pag. 5823

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pavia . . . . Pag. 5823

Concorso ad un posto di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi di Torino . . . Pag. 5824

Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Diario della prova scritta del pubblico concorso a venticinque posti nel profilo professionale di segretario (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Cagliari . . . . . . Pag. 5824

Ufficio medico provinciale di Mantova: Sostituzione di un membro delle commissioni giudicatrici del concorso pubblico e del concorso riservato a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia . . . . Pag. 5824

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1981, n. **15**.

Norme per la scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata fruente del contributo pubblico - Attuazione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457 . . . . Pag. 5824

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1981, n. **16**.

Nuove provvidenze per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli considerati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 . . . . Pag. 5827

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 244 DEL 5 SETTEMBRE 1981:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1981, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(5272)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 4 settembre 1981, n. **495**.

Provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica ed in materia di impianti disinquinanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti che consentano interventi indilazionabili in favore dell'industria siderurgica e in materia di impianti disinquinanti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In considerazione della particolare incidenza del costo dell'energia elettrica sull'industria italiana del settore ed al fine di razionalizzare l'uso degli impianti, sono assunti a carico del Tesoro dello Stato fino al 30 giugno 1983 gli aumenti del sovrapprezzo termico deliberati dal Comitato interministeriale dei prezzi dopo il 31 marzo 1981, limitatamente all'energia che da appositi misuratori risulti consumata negli stabilimenti delle imprese elettrosiderurgiche nei periodi di minor carico della rete coincidenti con le ore dalle 22 alle 6 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì e dalle 22 del venerdì alle 6 del lunedì dei mesi da gennaio a luglio e da settembre a dicembre nonché con tutte le ore del mese di agosto.

Agli effetti di quanto previsto dal precedente comma si considerano stabilimenti elettrosiderurgici quelli nei quali l'energia consumata dai forni elettrici per la produzione siderurgica sia uguale o superiore al 50 per cento dell'energia elettrica impiegata complessivamente nello stabilimento.

Per le imprese che, avendone fatta richiesta, non abbiano ancora avuto installati i misuratori di cui al primo comma, l'agevolazione è commisurata al 45 per cento del consumo totale.

Per l'attuazione del presente articolo, per l'anno 1981, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi. Le eventuali eccedenze, rispetto alla predetta spesa di lire 50 miliardi, saranno rimborsate dal Tesoro all'ENEL entro il 31 marzo 1982.

All'onere complessivo di lire 50 miliardi derivante per l'anno 1981 dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Ai fini della razionalizzazione, della riorganizzazione e della ristrutturazione delle imprese dell'industria siderurgica l'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, è autorizzato ad emettere, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, obbligazioni di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni.

Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità che saranno determinate dal Ministro del tesoro. L'onere degli interessi delle obbligazioni è assunto a carico del Tesoro dello Stato nella misura dell'11 per cento annuo per tutta la durata delle stesse. Per le emissioni di obbligazioni che saranno effettuate nel corso degli anni 1981 e 1982, la percentuale della seconda cedola in scadenza nell'anno 1982 sarà rimborsata dal Tesoro a carico del bilancio per l'anno 1983 ed entro novanta giorni dalla scadenza della cedola stessa.

Le obbligazioni di cui al primo comma sono destinate alla riduzione dei debiti, esistenti a data non posteriore al 30 giugno 1981, con scadenza inferiore a diciotto mesi, a carico delle società industriali operanti nel settore siderurgico a partecipazione statale, ovvero di società controllanti tali imprese o di società interamente partecipate dalle società predette.

Le obbligazioni di cui sopra sono cedute dall'IRI ai creditori delle società di cui al comma precedente con surrogazione per pari ammontare nominale nei crediti di cui al precedente comma.

Le società di cui al terzo comma sono tenute a rimborsare all'IRI i debiti di cui sopra maggiorati degli interessi nella misura corrispondente a quella a carico dell'IRI sull'emissione delle obbligazioni di cui al primo comma, secondo un piano di ammortamento e preammortamento coincidente con quello della stessa emissione obbligazionaria.

Le obbligazioni emesse e non collocate, ai sensi del quarto comma, possono essere temporaneamente collocate dall'IRI presso proprie società finanziarie direttamente controllate dallo stesso Istituto ed utilizzate a garanzia delle linee di credito delle imprese operanti nel settore siderurgico a partecipazione statale.

Ai fini del presente articolo l'industria siderurgica comprende le imprese e le attività indicate rispettivamente nell'art. 80 e nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ratificato con la legge 25 giugno 1952, n. 766.

L'emissione obbligazionaria di cui al precedente primo comma è subordinata all'approvazione da parte del CIPI di un piano di risanamento produttivo, economico e finanziario dell'industria siderurgica a partecipazione

statale. A tal fine il piano viene presentato al Ministero delle partecipazioni statali entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle partecipazioni statali sottopone il piano all'approvazione del CIPI, il quale adotta le sue determinazioni entro dieci giorni. Scaduto quest'ultimo termine il piano si intende approvato.

Art. 3.

Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali di risanamento delle acque e tenuto conto dello stato di avanzamento delle opere di attuazione degli impianti centralizzati di depurazione, possono, previa valutazione dei motivi della mancata realizzazione degli impianti medesimi, prorogare fino ad un anno i termini indicati negli articoli 12 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650. Resta fermo per i titolari degli scarichi di insediamenti produttivi con recapito in pubbliche fognature l'obbligo, previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, di rispettare i limiti di accettabilità fissati dai comuni e consorzi.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni possono prorogare fino ad un anno i termini da esse fissati per l'attuazione dei programmi previsti dall'art. 2 della legge medesima. La proroga è concessa previa valutazione dei motivi che hanno impedito la realizzazione o il pieno avviamento degli impianti. Fino alle scadenze fissate dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Le proroghe dei termini di cui al primo ed al secondo comma possono essere concesse anche con provvedimento del presidente della giunta regionale.

Il termine fissato dall'art. 1, primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982.

Nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 i termini di cui al primo e secondo comma possono essere prorogati di diciotto mesi. Il termine di cui al quarto comma è riaperto e prorogato fino al 30 settembre 1982.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 4 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — LA MALFA — ANDREATTA — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 6

DECRETO-LEGGE 4 settembre 1981, n. **496**.

Differimento del termine previsto dall'art. 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 71/118/CEE del Consiglio del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, modificata dalla direttiva n. 75/431/CEE del 10 luglio 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, concernente modificazioni al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 967/1972, ed in particolare l'art. 3, secondo comma, lettera *c*), che stabilisce la data del 15 agosto 1981 quale termine ultimo per l'adeguamento da parte degli stabilimenti alle disposizioni relative alla macellazione ed alla eviscerazione;

Visto il decreto del Ministro della sanità 25 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1979;

Vista la direttiva n. 81/578/CEE del 21 luglio 1981 con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare fino al 15 agosto 1982 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati;

Considerato che il Governo italiano intende avvalersi della facoltà di proroga, nella considerazione che gli aspetti igienico-sanitari della produzione e commercializzazione dei volatili da cortile debbono essere riesaminati in sede comunitaria ed al fine di evitare turbative nell'approvvigionamento di carni avicole;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di differire di un anno il predetto termine scaduto il 15 agosto 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, è differito al 15 agosto 1982.

Art. 2.

I volatili da cortile macellati, oltre che rispondere alle condizioni di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1979,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1979, e ad eventuali altre che potranno essere fissate con disposizioni del Ministro della sanità, debbono essere sottoposti ad ispezione veterinaria completa per partite omogenee per età, origine, provenienza, peso, per ogni giornata di macellazione nella misura di almeno un capo su cinquecento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 4 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — MARCORA — BARTOLOMEI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 35, *foglio n.* 5

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2328/81 del Consiglio, dell'11 agosto 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1144/81, che stabilisce le norme generali per la distillazione di vini da tavola di cui all'art. 15 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 2329/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2330/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2331/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2332/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2333/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2334/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2335/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2336/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2337/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2338/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2339/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2340/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2341/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2342/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2343/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2344/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2345/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 230 *del* 14 *agosto* 1981.

(225/C)

Regolamento (CEE) n. 2346/81 della commissione, del 14 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2347/81 della commissione, del 14 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine, e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2348/81 della commissione, del 14 agosto 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 2349/81 della commissione, del 14 agosto 1981, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2350/81 della commissione, del 14 agosto 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2351/81 della commissione, del 12 agosto 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1295/81 relativo alle modalità di applicazione delle operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui all'art. 15 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 2352/81 della commissione, del 12 agosto 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1296/81 che stabilisce misure speciali per l'applicazione in Grecia delle operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui all'art. 15 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 2353/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che modifica gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 2354/81 della commissione, del 14 agosto 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cloruro di colina, della sottovoce 29.24 ex B della tariffa doganale comune, originario della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2355/81 della commissione, del 14 agosto 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai borosilicati di piombo, della sottovoce 32.08 ex B della tariffa doganale comune, originari del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2356/81 della commissione, del 14 agosto 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2357/81 della commissione, del 14 agosto 1981, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2338/81 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2358/81 della commissione, del 14 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2359/81 della commissione, del 14 agosto 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 231 *del* 15 *agosto* 1981.

(226/C)

Regolamento (CEE) n. 2360/81 della commissione, del 17 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2361/81 della commissione, del 17 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2362/81 della commissione, del 17 agosto 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2363/81 della commissione, del 17 agosto 1981, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo verso la Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2364/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2365/81 della commissione, del 17 agosto 1981, che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 2101/81 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Argentina.

Regolamento (CEE) n. 2366/81 della commissione, del 17 agosto 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2367/81 della commissione, del 17 agosto 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2368/81 della commissione, del 17 agosto 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2369/81 della commissione, del 17 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 232 *del* 18 *agosto* 1981.

(227/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1981-82:

LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria:

patologia speciale odontostomatologica;
chirurgia speciale odontostomatologica;
protesi dentaria;
patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
radiologia generale e speciale odontostomatologica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Corso di laurea in matematica (nuovo corso):

analisi matematica I;
geometria I;
algebra;
fisica generale I.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1981 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale.

(5263)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 26 agosto 1981 la Cassa rurale ed artigiana di Viterbo - Soc. coop. a r.l., in Viterbo, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(5265)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ricostituzione del comitato tecnico permanente per l'energia

Con decreto ministeriale 17 luglio 1981 è stato ricostituito il comitato tecnico permanente per l'energia.

Il comitato è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di esso fanno parte:

Novellini sen. dott. Enrico, Sottosegretario di Stato;

Colombo prof. Umberto, presidente del CNEN;

Corbellini ing. Francesco, presidente dell'ENEL;

Grandi ing. Alberto, presidente dell'ENI;

Sarti on. Armando, Silvestri prof. Mario, Viezzoli dottor Franco, esperti;

Calabrò dott. Corrado, consigliere di Stato.

Le funzioni di vice presidente del comitato sono attribuite al sen. Enrico Novellini.

Le funzioni di segretario generale del comitato sono attribuite al prof. Giuseppe Ammassari, direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

(5266)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 21 agosto 1981, n. 380. Proroga, con limitazioni, dell'ordinanza n. 217 relativa all'utilizzo di personale straordinario da parte dei comuni della Campania e della Basilicata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che l'art. 5, comma quindicesimo, della legge 8 gennaio 1979, n. 3, prevede che gli enti locali per sopravvenute esigenze possano procedere all'assunzione di personale straordinario per un periodo di tempo che in complesso non dovrà superare i novanta giorni, al termine del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, con le ulteriori limitazioni previste dai successivi commi diciassettesimo e diciottesimo;

Visto la propria ordinanza n. 217 del 24 aprile 1981 con la quale in considerazione delle perduranti esigenze conseguenti al sisma, venne consentita alle amministrazioni comunali delle regioni Campania e Basilicata la facoltà di utilizzare, in prosecuzione, il personale assunto o convenzionato successivamente al 23 novembre 1980;

Considerato che da più parti è stata rappresentata la opportunità che le amministrazioni interessate siano autorizzate a utilizzare ulteriormente, al massimo fino al 15 novembre 1981, il personale di cui trattasi divenuto ormai esperto ed a conoscenza dei servizi da espletare;

Ritenuto di dover aderire a quanto viene rappresentato;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed avvalendosi dei poteri straordinari con essa conferitigli e in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dispone:

1) I comuni delle regioni Basilicata e Campania disastrati dai fenomeni sismici del novembre 1980 e riportati all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981, possono — con deliberazioni motivate dei competenti organi municipali — disporre l'ulteriore utilizzazione, al massimo fino al 15 novembre 1981, del personale straordinario di cui in premessa assunto o convenzionato a termine, per fronteggiare le eccezionali esigenze dei servizi municipali conseguenti ai fenomeni sismici citati.

2) I comuni delle regioni Basilicata e Campania indicati all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981, possono, con deliberazione motivata dei competenti organi municipali, chiedere ai prefetti delle rispettive province di essere autorizzati ad utilizzare ulteriormente ed al massimo fino al 15 novembre 1981 il personale di cui in premessa assunto o convenzionato a termine, per fronteggiare le eccezionali esigenze dei servizi municipali conseguenti ai fenomeni sismici citati.

3) La proroga dell'utilizzazione del personale di cui trattasi deve essere limitata alle unità effettivamente ancora necessarie; essa non comporta in alcun modo il tramutamento del rapporto a termine in quello a tempo indeterminato. Il relativo onere è a carico del bilancio dei comuni interessati, salvo, limitatamente ai comuni di cui al punto 1), la possibilità, ove necessario, della concessione di contributi commissariali in particolare per gli oneri relativi al personale utilizzato in eccedenza alla previsione di organico.

4) La presente ordinanza ha effetto immediato e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle due regioni.

Napoli, addì 21 agosto 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(5247)

Ordinanza 15 agosto 1981, n. 381. Revoca dell'ordinanza n. 351 del 2 luglio 1981 concernente proroga della esecuzione per il rilascio di immobili locati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria ordinanza n. 351 in data 2 luglio 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 dell'11 luglio 1981, con cui è stata consentita la proroga delle esecuzioni per il rilascio di immobili locati, siti nei comuni di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, conseguenti a verbali di conciliazione redatti anteriormente al sisma del 23 novembre 1980, fino al 31 dicembre 1981;

Considerato che la materia è stata successivamente disciplinata con apposita norma contenuta nella legge 6 agosto 1981, n. 456, di conversione del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1981, la quale all'art. 2-*quinquies* stabilisce che: « nelle regioni Basilicata e Campania è comunque sospesa, fino al 31 dicembre 1981, l'esecuzione, anche qualora sia stato raggiunto accordo convenzionale, dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad abitazione, salvo che il proprietario risulti a sua volta sinistrato e privo di altro alloggio »;

Ritenuto, pertanto, che l'ordinanza in premessa indicata debba revocarsi con effetto dal 26 agosto 1981;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dispone:

Per le motivazioni meglio indicate in premessa, l'ordinanza n. 351 del 2 luglio 1981, è revocata con effetto dal 26 agosto 1981.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 15 agosto 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(5253)

Ordinanza 27 agosto 1981, n. 382. Proroga al 30 novembre 1981 di tutte le locazioni e requisizioni con scadenza al 30 settembre 1981.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Viste le proprie ordinanze n. 34 del 9 dicembre 1980, n. 44 dell'11 dicembre 1980, n. 75 del 3 gennaio 1981 e n. 105 del 26 gennaio 1981, con le quali sono stati requisiti o assunti in locazione alloggi nella fascia costiera a nord del centro abitato del comune di Napoli, dal villaggio Coppola alla Baia Domizia, dalla località Licola del comune di Giugliano al Villaggio Coppola escluso e del comune di Bacoli, utilizzati per una sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del 23 novembre 1980;

Viste le successive ordinanze n. 219 e n. 287 rispettivamente in data 25 aprile 1981 e 27 maggio 1981, con le quali è stato disposta la proroga al 30 settembre 1981 di tutti i rapporti giuridici instauratisi in virtù delle preindicate ordinanze;

Considerato che, pur essendo in corso iniziative idonee, permangono tuttora difficoltà per far rientrare i suddetti nuclei familiari nelle abitazioni di origine od in altre apposite strutture abitative, per cui si rende necessario disporre una ulteriore proroga di mesi due;

Viste le leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e n. 875 nonchè la legge 6 agosto 1981, n. 456, ed in deroga ad ogni norma contraria;

Ordina:

Tutte le locazioni e le requisizioni conseguenti alle ordinanze commissariali in premessa citate che scadranno il 30 settembre 1981, sono prorogate al 30 novembre 1981.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed affissa all'albo pretorio dei comuni interessati.

L'affissione fa luogo di notifica ai proprietari degli alloggi sopraindicati.

I prefetti delle province di Napoli e Caserta sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, addì 27 agosto 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(5280)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a trentasette posti di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 288 e la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulle documentazioni, sulle legalizzazioni ed autenticazioni di firma;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per la organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744, per i profughi della Libia;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile ed in particolare, la tabella *E* riguardante la pianta dell'attuazione del nuovo organico degli ufficiali della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850, riguardante l'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1975 e 3 gennaio 1980, con i quali, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati determinati i programmi d'esame dei concorsi di ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 10 agosto 1976, n. 557, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 26-*quinquies*, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede la riserva del 50 % dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato in favore dei giovani iscritti nelle liste di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285;

Accertata la disponibilità di posti nel ruolo organico della carriera tecnica direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 5 della predetta legge n. 930, che prevede la deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trentasette posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dei posti suddetti 1/6 è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1972, n. 748, al personale della carriera di concetto con qualifica di geometra e perito capo o equiparata, nonché di geometra e perito principale o equiparata, in possesso della laurea in ingegneria.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori verranno assegnati presso i comandi provinciali VV.FF. tenendo conto delle esigenze di servizio da valutare all'atto dell'assegnazione dei candidati.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) La laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altro titolo di studio.

2) L'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni dei limiti di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere agli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35;

per gli aspiranti che siano dipendenti civili di ruolo delle amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229; nonché per coloro che appartengono a categorie assimilate agli ex combattenti;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1228; nonché per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938, il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, non viene computato, agli effetti del limite di età;

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, della legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza e per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purché complessivamente non si superino gli anni 35;

III) il limite massimo di 30 anni è, altresì, elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto 2), purché complessivamente non si superino gli anni 35;

IV) ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei VV.FF. in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età.

3) Avere assolto gli obblighi di leva.

4) La statura non inferiore ai metri 1,65.

5) La piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte.

Alla visita medica il candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento di riconoscimento.

6) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

7) Avere il godimento dei diritti politici.

8) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 2.000, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo di raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il personale di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonché, gli ufficiali volontari di cui al punto IV) del precedente art. 2, faranno pervenire alla Direzione anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, avendo superato il 30° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2 dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

6) il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968, (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titoli I capo II, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base all'allegato programma.

Art. 7.

Il diario e il luogo delle prove scritte verrà stabilito con successivo decreto ministeriale.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni che verranno comunicati con lettera personale.

Alla visita medica di cui al precedente art. 2 e per aver accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Al colloquio, che sarà pubblico, e che avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione degli elenchi, di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza della nomina, indicati nell'allegato *A*.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocatisi nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi intincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il trentesimo anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentesimo anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2 dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sanitario del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autenticata del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 11 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrano di essere dipendenti di ruolo in servizio presso amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 11.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purché dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 4.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.

Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora risultati non idonei, sarà dichiarata nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio delle prove di fine corso è devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di prima classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica non inferiore a consigliere, eserciterà le funzioni di segretario.

Il funzionario dirigente la divisione concorsi e corsi della Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 giugno 1981

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1981
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 125

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma d'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

1) Costruzioni civili ed industriali: Travature - muri di sostegno - strutture varie e calcoli relativi alla stabilità - caratteristiche dei materiali da costruzione - lesioni nei fabbricati - crolli - nozioni sulle costruzioni antisismiche.

2) *a*) Meccanica applicata alle macchine e macchinario - macchine termiche - macchine idrauliche;

b) Idraulica: Nozioni generali - acquedotti e fognature - calcoli delle condotte d'acqua - nozioni sul regime dei fiumi (piene e alluvioni);

c) Elettrotecnica: principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - impianti di distribuzione e di utilizzazione.

3) Fisica tecnologica: Trasmissione del calore - riscaldamento - ventilazione - termodinamica.

4) Nozioni generali di chimica industriale: Combustibili - sostanze infiammabili - miscele e sostanze esplodenti - gas nocivi.

5) Legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

6) Diritto comunitario.

La prima prova scritta, comune a tutti i candidati, verte sugli argomenti di cui al n. 1).

La seconda prova scritta, a scelta del candidato, verte sugli argomenti di cui al n. 2), lettere *a*), *b*) e *c*).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel programma.

ALLEGATO *A*

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Ai fini dell'applicazione dei benefici suddetti, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dagli articoli 10 e 14 a quanto segue:

1) *Mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenze delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadisco dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra altoatesini, nonché i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione di invalidità in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui sono indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonché la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonché l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonché la natura della minorazione fisica del concorrente e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa.

2) *Orfani*:

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o diventato inabile prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizioni nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

3) *Vedove non rimaritate dei caduti*:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato in godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

4) *Profughi*: i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie dei profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri, dalla Rhodesia e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi per lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

5) *Cittadini deportati o internati*: i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

6) *Figli di mutilati ed invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 1), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria.

7) *Madri e sorelle dei caduti*: le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*), della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

8) *Decorati e feriti in combattimento*: gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

9) *Personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.*: coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa.

10) *Perseguitati razziali*:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica.

11) *Coniugati*: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non posteriore a quella indicata nell'art. 14 del bando.

12) *Dipendenti delle amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non posteriore a quella indicata nel citato art. 14;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non posteriore a quella di cui al ripetuto art. 14 rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato; nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato.

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Piazza del Viminale - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . nato a . . . . . . (provincia di . .) il . . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a trentasette posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . (solo per coloro che abbiano superato il trentesimo anno di età);

è cittadino italiano; ovvero ha diritto all'equiparazione perché . . . .;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . . .;

è in possesso della laurea in ingegneria . . . . (indicare la specializzazione) conseguita presso l'Università degli studi di . . . . nell'anno accademico . . . . .;

per quanto riguarda gli obblighi di leva, la sua posizione è la seguente . . . .;

non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato tale servizio per i seguenti motivi . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .);

non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

desidera ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(5182)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina legale e delle assicurazioni posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(5200)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

centro di calcoli numerici . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in fisica, matematica, ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, strada Nuova, 65, Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(5201)

Concorso ad un posto di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Torino per la seguente qualifica di mestiere:

giardiniere ed ortolano posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, ufficio personale, via Po, 17, Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(5205)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso a venticinque posti nel profilo professionale di segretario (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Cagliari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario in prova — indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 1847, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1980, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 55, per gli indirizzi amministrativo, commerciale, elettrotecnico, meccanico — avrà luogo in Cagliari, alle ore 8 del giorno 20 settembre 1981 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico statale « Pacinotti », via Liguria;

istituto magistrale statale « Eleonora d'Arborea », via Carboni Boi, 3.

(5255)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Sostituzione di un membro delle commissioni giudicatrici del concorso pubblico e del concorso riservato a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia.

Si rende noto che con decreto del presidente della giunta regionale 21 agosto 1981, n. 21/San/Mn, il dott. Sebastiano Meloni, impossibilitato a partecipare ai lavori concorsuali, è stato sostituito con il dott. Umberto Pontoni quale componente medico delle commissioni giudicatrici del concorso pubblico e del concorso riservato a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Mantova.

(5271)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1981, n. **15**.

Norme per la scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata fruente del contributo pubblico - Attuazione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 27 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1

Applicazione della legge

La presente legge si applica a tutti gli interventi di edilizia convenzionata, agevolati da contributi dello Stato, compresi nei programmi e nei progetti regionali di edilizia residenziale di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, da realizzarsi dai soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) cooperative edilizie a proprietà indivisa e/o individuale e loro consorzi che realizzano o recuperano abitazioni da assegnare ai propri soci in uso, locazione o proprietà;

b) imprese di costruzione e loro consorzi che realizzano o recuperano abitazioni da cedere in proprietà;

c) privati proprietari di immobili che, singolarmente o riuniti in consorzio o in altra forma associativa prevista dalla legge, recuperano o realizzano abitazioni mediante gli interventi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) privati che intendono costruire o risanare la propria abitazione.

Il consorzio di imprese o di cooperative edilizie deve assumere direttamente, e non per conto dei singoli consorziati, l'impegno a realizzare gli interventi previsti dalla presente legge. Qualora il consorzio presenti domanda in nome e per conto dei singoli consorziati, lo stesso ha l'obbligo di indicare, all'atto della domanda, il soggetto consorziato che intende effettuare l'intervento. In tal caso, a quest'ultimo dovranno essere riferiti il possesso dei requisiti, nonché i criteri di selezione previsti dalla presente legge e dal bando di concorso.

I soggetti di cui alla lettera *c*) del primo comma, anche nel caso in cui siano direttamente interessati alla realizzazione dei piani di recupero di cui agli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono accedere ai mutui agevolati dal contributo pubblico, anche se sprovvisti dei requisiti soggettivi, per recuperare o realizzare abitazioni da cedere in proprietà o in locazione solo a soggetti aventi i requisiti di legge.

Nel caso di alloggi ceduti in proprietà il mutuo agevolato è regolato dalle condizioni in cui agli articoli 18, primo comma, 19, primo e secondo comma e 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nel caso di alloggi dati in locazione, il mutuo concesso al proprietario è mantenuto per la sua durata all'onere iniziale di cui al primo comma dell'art. 18 della richiamata legge n. 457.

Art. 2.

Tipi di intervento

Il progetto regionale localizza i fondi distinguendo gli interventi di nuova costruzione da quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Gli interventi di nuova costruzione sono localizzati nelle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Gli interventi di cui all'art. 31, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono di norma considerati di nuova costruzione; qualora tali interventi siano tesi a sostituire o riprodurre aggregazioni urbanistico-edilizie storicamente preesistenti, gli stessi vengono considerati di recupero edilizio.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 31 della legge n. 457 sono così localizzati:

1) quelli di cui alle lettere *b*) e *c*) anche al di fuori delle zone di recupero;

2) quelli di cui alla lettera *d*) all'interno delle zone di recupero;

3) quelli di cui alla lettera *e*) esclusivamente nell'ambito dei piani di recupero di cui agli articoli 28 e 30 della richiamata legge n. 457.

Le aree necessarie per gli interventi di nuova costruzione di cui al secondo comma, sono messe a disposizione dei soggetti attuatori da parte dei comuni e dei loro consorzi. L'assegnazione e l'utilizzazione delle aree stesse sono disposte dalle procedure di attuazione del progetto regionale anche in deroga ai regolamenti o ai bandi comunali di attuazione dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Titolo II

PROCEDURE DI SCELTA DEI SOGGETTI ATTUATORI

Art. 3.

Destinazione dei fondi per categorie di operatori

Il progetto regionale di intervento di cui all'art. 4, lettera *b*) della legge n. 457 del 1978 individua le localizzazioni comunali o sovracomunali da destinare a ciascuna categoria di operatori e a ciascun tipo di intervento.

Il progetto regionale nell'ambito delle disposizioni e degli indirizzi emanati dal C.I.P.E. e dal C.E.R., può dare priorità nelle localizzazioni ad alcune categorie fra quelle elencate dal precedente art. 1 tenendo conto delle esigenze prevalenti e della quantità e natura delle risorse finanziarie disponibili da parte della Regione, nonché di altre risorse presenti nel settore del credito fondiario ed edilizio.

Nell'ambito dei fondi destinati alle cooperative edilizie, il progetto regionale può riservare una quota dei fondi a cooperative costituite nel biennio immediatamente anteriore alla data del bando di concorso e/o a cooperative formate almeno per un terzo da soci appartenenti a gruppi sociali per i quali si riconosca la necessità di specifici interventi con particolare riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 4.

Ambiti territoriali di concorso

Ai fini del bando di concorso, gli ambiti territoriali sono individuati dal progetto regionale con riferimento ai seguenti criteri:

1) per gli interventi di nuova realizzazione da effettuarsi dai soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 l'ambito territoriale può essere esteso a tutta la Regione;

2) per gli interventi di nuova realizzazione da effettuarsi dai soggetti di cui alla lettera *d*) del precedente art. 1 l'ambito territoriale è limitato al comune od a più comuni nel caso di consorzi fra comuni;

3) per tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente da realizzarsi da parte di qualunque categoria del precedente art. 1 l'ambito territoriale è limitato al comune ovvero a più comuni nel caso di consorzi fra comuni.

Art. 5.

Bandi di concorso e partecipazione al concorso

Gli interventi localizzati dal progetto regionale sono messi a concorso per ogni ambito territoriale previsto dal progetto stesso, distintamente per ciascuna categoria di operatori e per ciascun tipo di intervento; i bandi di concorso sono emanati dagli enti di cui al successivo articolo e, limitatamente agli interventi di recupero, possono essere rivolti contemporaneamente a più categorie di operatori.

Possono partecipare al concorso i soggetti appartenenti alle categorie di operatori individuate dal progetto regionale; gli stessi soggetti hanno facoltà di concorrere per uno o più interventi localizzati dal bando.

Art. 6.

Enti competenti all'emissione dei bandi

Per gli interventi di nuova costruzione destinati alle categorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 i bandi di concorso relativi agli ambiti territoriali previsti dal progetto regionale sono emessi dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente destinati a qualsiasi categoria di cui al precedente art. 1 i bandi di concorso sono emessi dai comuni o dai loro consorzi ove sono localizzati gli interventi.

Per gli interventi di nuova costruzione destinati alla categoria di cui alla lettera *d*) del precedente art. 1 i bandi di concorso sono emessi dai comuni o dai loro consorzi ove sono localizzati gli interventi.

Art. 7.

Contenuto dei bandi di concorso

I bandi di concorso, per gli interventi di nuova costruzione o di recupero del patrimonio edilizio esistente debbono comprendere i seguenti elementi:

1) l'ambito territoriale cui è riferito il concorso;

2) la categoria di operatori cui sono destinati gli interventi;

3) i requisiti dei soggetti attuatori e degli utenti degli alloggi;

4) il tipo di intervento;

5) l'indicazione di ciascun intervento localizzato con l'ammontare del finanziamento e il numero minimo degli alloggi da realizzare;

6) le caratteristiche tecniche ed economiche degli interventi;

7) i termini di inizio e i termini massimi di ultimazione dei lavori;

8) la documentazione necessaria;

9) i termini di presentazione della domanda e della documentazione;

10) i criteri definiti dal progetto regionale ai sensi del successivo art. 9.

Le cooperative edilizie nell'atto di partecipazione al concorso devono presentare l'elenco dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni da realizzare aumentato in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione. La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità fra i soci elencati. Qualora detta riserva venga esaurita, per la assegnazione delle abitazioni disponibili, si procederà al sorteggio fra tutti i soci della cooperativa iscritti al momento del bando e, in assenza, fra tutti i soci delle cooperative che hanno partecipato al concorso per lo stesso ambito territoriale.

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni e i loro consorzi ove sono localizzati gli interventi, indicano nel bando, in relazione al precedente primo comma, n. 4, le zone di recupero, i piani di recupero, i complessi edilizi, gli isolati e le aree, nonché singoli edifici, per i quali si ritengono necessari gli interventi.

Art. 8.

Commissioni di concorso

Per l'espletamento dei concorsi di competenza della giunta regionale è istituita una commissione per l'esame delle domande e della documentazione indicata nei bandi di concorso nonché per la formazione delle graduatorie dei soggetti attuatori ritenuti idonei sulla base dei decreti indicati nel successivo art. 9.

Tale commissione è composta da:

l'assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale, o un suo delegato, che assume la presidenza;

due consiglieri regionali designati dal consiglio con voto limitato ad uno;

due rappresentanti delle province designati dall'URPER;

un rappresentante designato dal circondario di Rimini;

due rappresentanti dei comuni designati dalla sezione regionale dell'ANCI;

un rappresentante dei comuni montani designato dalla sezione regionale dell'UNCEM;

cinque esperti in edilizia residenziale designati dal consiglio regionale con voto limitato a tre;

tre rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali delle cooperative edilizie aderenti alle centrali cooperative nazionali legalmente riconosciute;

nove rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali delle imprese di costruzione maggiormente rappresentative, di cui tre designati dalle organizzazioni regionali delle cooperative di produzione e lavoro aderenti alle centrali cooperative nazionali legalmente riconosciute, tre dalle associazioni regionali delle imprese edili private e tre dalle organizzazioni regionali artigiane;

un rappresentante dei lavoratori dipendenti designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La commissione è costituita per ogni progetto regionale con decreto del presidente della Regione e dura in carica fino alla trasmissione delle graduatorie di cui al successivo art. 9.

La commissione può articolarsi in sottocommissioni.

Per l'istruttoria delle domande la commissione si avvale degli uffici del servizio regionale competente.

Per la validità delle sedute della commissione è sufficiente la partecipazione di metà più uno dei componenti la commissione stessa.

Le funzioni di segreteria sono esercitate da un collaboratore regionale.

Per l'espletamento dei concorsi di competenza dei comuni o dei loro consorzi la commissione è costituita dai comuni stessi o dai consorzi, assicurando la rappresentanza delle associazioni di categoria, comprese quelle maggiormente rappresentative dei privati proprietari di immobili, e delle organizzazioni sindacali.

Art. 9.

Criteri di selezione dei soggetti per la formazione delle graduatorie

I criteri cui devono uniformarsi le commissioni previste dal precedente articolo al fine di formare le graduatorie per gli interventi di nuova costruzione sono definiti dal progetto regionale in base ai seguenti principi:

1) per le cooperative edilizie relativamente alla finalità ed alla base sociale, al territorio di attività, all'organizzazione urbanistico-edilizia dell'intervento, alla continuità di realizzazione di opere nel tempo ed alla qualità del patrimonio realizzato. E' fatta salva la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge;

2) per le imprese di costruzione relativamente all'organizzazione urbanistico-edilizia, all'organizzazione del cantiere, alla industrializzazione dei sistemi costruttivi, ai caratteri sperimentali dell'intervento, alla economicità di produzione e gestione, alla ripetitività degli interventi, nonché alle caratteristiche dell'impresa con riferimento anche alla qualità del lavoro ed al rapporto fra occupati e fatturato;

3) per i privati che intendono costruire la propria abitazione relativamente allo stato di necessità, alle caratteristiche del nucleo familiare, nonché alle caratteristiche tipologiche ed economiche degli edifici da realizzare.

I criteri cui devono uniformarsi le commissioni previste dal precedente articolo al fine di formare le graduatorie per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio da parte di tutte le categorie sono definiti dal progetto regionale in base ai seguenti principi:

a) la rilevanza urbanistico-edilizia, la necessità e l'utilità sociale dell'intervento;

b) la vetustà, lo stato di degrado, il tipo e la dimensione dell'intervento;

c) il recupero di superficie utile all'uso residenziale, la tutela degli attuali occupanti e l'impegno al reinserimento dei precedenti occupanti;

d) il carattere sperimentale dell'intervento e le caratteristiche del soggetto concorrente.

La commissione, in caso di parità di valutazione, darà la preferenza agli interventi che prevedono l'installazione di impianti tecnici alimentati da fonti energetiche non tradizionali.

Sulla base dei criteri definiti dal progetto, le commissioni di cui al precedente articolo formano le graduatorie ricorrendo al sorteggio nel caso di parità di condizioni fra i concorrenti. Il sorteggio è effettuato dalla commissione alla presenza di un pubblico ufficiale.

Le suddette graduatorie sono formate e trasmesse alla giunta regionale, ai comuni ed ai loro consorzi entro i termini di cui all'ultimo comma del successivo art. 14.

Art. 10.

Approvazione delle graduatorie e scelta dei soggetti attuatori

Per gli interventi di nuova costruzione destinati alle categorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva la graduatoria e indica, in base alle graduatorie stesse, i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi, tenendo conto:

1) del rispetto, in particolare, dei contenuti del bando di concorso fissati dall'art. 7 e dei principi fissati dall'art. 9 per la determinazione dei criteri di selezione dei soggetti per la formazione delle graduatorie, nonché, per le cooperative, della anzianità di costituzione;

2) che alle cooperative edilizie e alle imprese di costruzione nonché ai loro consorzi utilmente classificati viene assegnato un numero di alloggi non superiore al 10 per cento di quelli assegnati dal piano regionale alla singola categoria di operatori alla quale appartengono.

Per tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati dalle categorie di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1 nonché per gli interventi destinati alla categoria di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo, la scelta dei soggetti attuatori spetta ai comuni o ai loro consorzi; la deliberazione comunale di approvazione delle graduatorie e di scelta dei soggetti è immediatamente trasmessa alla giunta regionale.

Nel caso di concorsi, per i quali, in assenza totale o parziale di domande valide, non sia stato possibile formare graduatorie, ovvero non sia possibile assegnare tutti gli interventi messi a concorso ai soggetti compresi in graduatoria, la giunta regionale, i comuni o i loro consorzi invitano soggetti anche non compresi in altre graduatorie a realizzare i programmi di intervento.

La deliberazione della giunta regionale di approvazione delle graduatorie e di indicazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

I termini per l'attuazione di tutti gli interventi decorrono dalla data del Bollettino stesso, con la pubblicazione del quale l'utilità delle graduatorie decade e la scelta dei soggetti è definitiva.

L'assegnazione dei fondi destinati ad interventi non realizzati entro i termini è revocata e le disponibilità conseguenti sono utilizzate in sede di ripartizione dei fondi relativi al biennio successivo.

Titolo III

REQUISITI DEGLI UTENTI DI ALLOGGI E DELLE COOPERATIVE EDILIZIE

Art. 11.

Requisiti soggettivi degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi, nonché degli occupanti a qualunque titolo per il recupero del patrimonio edilizio.

Gli assegnatari e gli acquirenti di alloggi realizzati da cooperative o da imprese, nonché gli occupanti (proprietari, conduttori o con altro titolo) di alloggi recuperati devono:

a) avere la cittadinanza italiana ovvero, limitatamente agli alloggi assegnati in locazione, la facoltà riconosciuta al cittadino straniero di concorrere all'assegnazione;

b) avere la residenza ovvero l'attività lavorativa nel comune in cui vengono realizzati gli alloggi o in comuni contermini, fatta salva la facoltà del lavoratore emigrato all'estero di concorrere in un solo comune da indicare entro il 31 gennaio di ciascun anno con un certificato rilasciato da una rappresentanza consolare;

c) non essere titolari, essi stessi o i membri del loro nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, su altro alloggio adeguato alle necessità del nucleo familiare nel comune ove ha sede l'intervento se trattasi di comune classificato montano, o, nei restanti casi, anche in comuni contermini; per alloggio idoneo si intende l'abitazione composta da un numero di vani, esclusi gli accessori (cucine, servizi, ingresso e disimpegno) pari a quello dei componenti la famiglia con un minimo di tre e un massimo di cinque vani;

d) non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato — in qualunque forma concessi — dello Stato o di altro ente pubblico;

e) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a quello massimo calcolato ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Cooperativa edilizia

Le cooperative edilizie possono partecipare ai concorsi se risultano legalmente costituite e iscritte nel registro prefettizio alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del progetto regionale.

Le cooperative edilizie a proprietà indivisa devono altresì prevedere nello statuto il divieto di cessione in proprietà degli alloggi o l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente I.A.C.P. o al comune in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa.

Art. 13.

Prenotazione, assegnazione e acquisto degli alloggi

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 11, si applicano le seguenti disposizioni:

1) per gli interventi realizzati da cooperative edilizie o da imprese di costruzione di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1, i requisiti devono essere posseduti al momento dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio. Nel caso di assegnazioni provvisorie effettuate dai consigli di amministrazione delle cooperative edilizie ovvero di contratti preliminari di vendita sottoscritti dalle imprese di costruzione, l'onere a carico del mutuatario, ai sensi dell'art. 18, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, è stabilito al momento della assegnazione definitiva o della stipulazione del contratto di vendita in base ai requisiti posseduti dai soggetti assegnatari o dagli acquirenti al momento dell'assegnazione provvisoria o del contratto preliminare di vendita; in questi casi la validità dei requisiti, accertati al momento dell'assegnazione provvisoria o del contratto preliminare di vendita, è conservata, anche per gli effetti di cui al terzo comma del richiamato art. 18 della legge n. 457, a condizione che gli alloggi prenotati siano effettivamente consegnati entro e non oltre due anni dalla data della assegnazione provvisoria o del contratto preliminare di vendita;

2) per gli interventi realizzati dai proprietari di immobili di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, il possesso dei requisiti soggettivi degli acquirenti o dei conduttori è accertato secondo le modalità di cui al precedente punto 1);

3) per gli interventi realizzati da privati per la propria abitazione di cui alla lettera *d*) del precedente art. 1, i requisiti devono essere posseduti all'atto di liquidazione finale.

Per tutti i casi, sono fatte salve le norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14.

Termini per l'approvazione e l'attuazione del progetto regionale

La Regione approva il progetto nei termini e con le modalità fissati dal provvedimento del C.I.P.E. di cui all'art. 9, n. 4, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

I bandi di cui all'art. 5 della presente legge sono emanati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del progetto regionale.

Il bando fissa il termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per la partecipazione al concorso.

Entro i successivi sessanta giorni le commissioni di cui al precedente art. 8 formulano le graduatorie e le trasmettono immediatamente alla giunta regionale, ai comuni e ai loro consorzi per l'approvazione delle stesse e la scelta dei soggetti attuatori.

Art. 15.

Norma transitoria

Sino al 31 dicembre 1981, non meno del 75 per cento degli interventi di nuova costruzione assistiti dai contributi di cui al primo comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è destinato, ai sensi del quarto comma dello stesso art. 18 — modificato dall'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58 — ai programmi da realizzarsi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite previsto dall'art. 16, primo comma, e successive modificazioni, della legge 5 agosto 1978, n. 457, il costo dell'area non potrà essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla Regione, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 8 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 gli interventi di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, devono essere realizzati sulle aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, su quelle delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Sino al 31 dicembre 1981 gli interventi di cui alla lettera *d*) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono localizzati al di fuori delle zone di recupero.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 25 maggio 1981

TURCI

(5206)

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1981, n. 16.

Nuove provvidenze per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli considerati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *dell'*11 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi anticipati per il regolamento (*CEE*) *n.* 355/77

Ai fini della concessione di contributi in capitale a favore delle iniziative approvate dalla C.E.E. nell'ambito dei programmi specifici rivolti allo sviluppo od alla razionalizzazione del trattamento, della trasformazione e della commercializzazione di uno o più prodotti agricoli o zootecnici di cui al regolamento (CEE) n. 355/77 del 15 febbraio 1977 ed a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della C.E.E. in ciascuna delle materie definite dal decreto presidenziale medesimo, è autorizzata la spesa di L. 6.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982 in anticipazione degli appositi finanziamenti statali previsti dalla legge 3 ottobre 1977, n. 863, ed in riferimento al disposto del capitolo II - Criteri di massima - lettera *E* - punto 19 del piano agricolo nazionale ex legge 27 dicembre 1977, n. 984, approvato con delibera del C.I.P.A.A. 13 dicembre 1979 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1980 (cap. 20060).

Le autorizzazioni di spesa recante dall'art. 7, lettera *a*), della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31, e successive modificazioni, per complessive L. 8.924.000.000 nel triennio 1979-81 sono parimenti considerate anticipazioni degli appositi finanziamenti statali di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Impianti cooperativi di particolare rilevanza pubblica

Per i fini previsti dall'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, e limitatamente all'acquisto di impianti per la lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli compresi nei programmi di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed aventi particolare rilevanza di interesse pubblico regionale, e autorizzata la concessione di contributi in conto capitale in favore di cooperative e loro consorzi nei limiti dello stanziamento di L. 5.324.000.000 nel 1981 (cap. 20030).

La concessione dei contributi in conto capitale, prevista dal primo comma del presente articolo, può concorrere fino al 50 % del costo alla realizzazione di iniziative parzialmente finanziate con contributi erogati direttamente dallo Stato ai sensi dell'art. 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403, o di altre analoghe norme, rimanendo proporzionalmente ridotta, in tal caso, la concessione di contributi in conto interessi su mutui agevolati.

Art. 3.

Impianti cooperativi del settore lattiero-caseario

E' autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 nel 1982 per la concessione dei contributi in conto capitale per la ristrutturazione degli impianti delle cooperative operanti nel settore lattiero-caseario a norma della legge regionale 19 agosto 1976, n. 36, art. 4, primo comma (cap. 10920).

Art. 4.

Impianto cooperativo per la valorizzazione dei sottoprodotti

E' autorizzata l'assegnazione speciale delle seguenti somme per gli esercizi 1981 e 1982 all'E.R.S.A. - Ente regionale sviluppo agricolo, per la effettuazione di interventi nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 2, comma secondo, della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19 (cap. 18760):

1981 . . .	L. 600.000.000
1982	» 1.000.000.000

Con i fondi assegnati l'E.R.S.A. dovrà provvedere a realizzare in Comacchio un impianto da affidare in gestione a cooperative o a loro consorzi per la valorizzazione di sottoprodotti dell'agricoltura.

Art. 5.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte:

a) quanto alle anticipazioni di cui all'art. 1, pari a complessive lire 20 miliardi e 924 milioni, mediante le assegnazioni di pari importo, che verranno disposte dalle competenti autorità statali a norma della legge 3 ottobre 1977, n. 863;

b) quanto ai contributi in capitale, di cui agli articoli 2, 3 e 4, pari a complessive lire 8 miliardi e 924 milioni, mediante la riutilizzazione delle quote assegnate alla Regione per l'attuazione del programma coordinato nazionalmente dal Ministero dell'agricoltura «Impianti cooperativi» della legge 27 dicembre 1977, n. 984, pari a lire 2 miliardi e 231 milioni per ciascuno degli anni 1979, 1980, 1981 e 1982, attualmente impiegate in via provvisoria per il finanziamento delle anticipazioni regionali di cui all'art. 1, ultimo comma, della presente legge, e che si renderanno nuovamente disponibili a seguito della acquisizione delle assegnazioni statali sulla legge n. 863/1977 di cui alla precedente lettera *a)* del presente articolo.

Art. 6.

Variazioni di bilancio

La iscrizione a bilancio annuale e pluriennale delle autorizzazioni di spesa di cui alla presente legge terrà luogo con legge di bilancio o di variazione di bilancio, subordinatamente alla adozione da parte dello Stato degli atti amministrativi di assegnazione dei fondi di copertura.

La erogazione delle spese autorizzate potrà essere disposta, compatibilmente con il rispetto dell'equilibrio nella gestione della cassa regionale, anche prima della riscossione delle corrispondenti assegnazioni statali da parte della Regione dei fondi statali di copertura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 9 giugno 1981

TURCI

(5207)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812440)